

S T U D I O L E G A L E

AVV. ENZO AUGUSTO E ASSOCIATI

AVV. ENZO AUGUSTO
AVV. PAOLA MERICO
AVV. GRAZIANA AUGUSTO
AVV. ROBERTO D'ADDABBO
AVV. PAOLA AUGUSTO

VIA ABATE GIMMA 147 - 70122 - BARI
TEL. 080.5244007 - FAX 080.5244050

info@studioaugusto.it
pec: augusto.vincenzo@avvocatibari.legalmail.it
sito web: www.studioaugusto.it

AVV. ANTONELLO V. DAPRILE
AVV. BIANCA MARIA LOSACCO
AVV. SABINO ANNOSCIA
AVV. GIUSY DE ROBERTIS
AVV. COSTANZA KETTY RACANELLI

VIALE MAZZINI 73 SC. B INT. 2 - 00195 - ROMA
TEL. 06.375.15.596 - FAX 06.892.80.165

P. I.V.A. 05814750724

DOTT. GIUSEPPE DI TRIA
DOTT. LAURA LA SELVA
DOTT. MARIAROSA DE TULLIO
DOTT. FABIO DEL VECCHIO
DOTT. ALBERTO CONTEGIACOMO
DOTT. PAOLA CATALANO

SEGRETERIA
ANITA CARROZZINI
DOMENICA CEO
DOTT. MARISA FATTIZZI

Bari, 15.09.2017

**Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio III - Ambito Territoriale di Bari**
uspba@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
drpu@postacert.istruzione.it

**Al Ministero dell'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico**
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Oggetto: richiesta tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL scuola del 29 novembre 2007 per mancata attribuzione della titolarità per l'a.s. 2017/18 all'ins. Giovanna Papagna, docente a tempo indeterminato di scuola primaria titolare presso I.C. "Montello-Santomauro" di Bari, su sede carceraria.

Nell'interesse dell'insegnante Giovanna Papagna, nata [REDACTED] a Bari residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), che sottoscrive la presente a tutti gli effetti di legge e che, anche ai fini delle comunicazioni inerenti la presente procedura, elegge domicilio presso lo studio del sottoscritto difensore in [REDACTED] - [REDACTED], si rappresenta quanto segue.

L'ins. Papagna, docente di scuola primaria titolare presso l'I.C. Montello-Santomauro di Bari, ha prestato servizio per 7 anni scolastici consecutivi, con provvedimento di utilizzazione, nella sede carceraria incardinata attualmente presso il 26° Circolo Didattico di Bari, in corso De Gasperi.

La stessa non solo ha interesse, ma anche le competenze professionali maturate nel corso di tutta l'esperienza didattica acquisita nel prestare servizio presso la suddetta sede carceraria.

L'istante ha, dunque, tentato di produrre domanda di trasferimento nell'arco degli ultimi due anni scolastici per l'acquisizione della titolarità presso la suddetta istituzione carceraria, come si può facilmente evincere a mero titolo esemplificativo dalla domanda di trasferimento

prodotta per l'a.s. 2016/17, che in corrispondenza della preferenza della sede carceraria reca la dicitura "codice non esprimibile".

A tal proposito, rileva che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del C.C.N.I. dell'11 aprile 2017 per l'a.s. 2017/2018 *"Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto compatibili. Tale passaggio – disposto dagli uffici scolastici territorialmente competenti - deve essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell'ambito del ruolo carcerario. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, devono produrre apposita domanda all'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento"*.

Senonché, l'unica modalità di produzione della domanda è quella prevista dal sistema istanze on line, come stabilito dall'art. 3, comma 1, dell'O.M. 241 del 12 aprile 2017, che però non poteva essere utilizzata al fine della richiesta di tale passaggio, né dalla sottoscritta, né da altri docenti aspiranti.

Risulta, tuttavia, che l'ins. Palmaroli Rosalia, titolare nell'a.s. 2016/17 presso la sede carceraria del CPIA 1 di Torino, è stata trasferita a seguito di apposito provvedimento del Dirigente dell'USP di Torino all'esito di tentativo di conciliazione analogo al presente, avendo presentato un'istanza cartacea, non prevista dalla normativa attuale per la proposizione delle domande di trasferimento del personale docente di scuola primaria.

Deve peraltro escludersi che la predetta docente, pur titolare di sede carceraria presso l'USP di Torino, avesse conseguito i titoli prescritti per l'accesso a ruolo su sede carceraria.

Invero, tali titoli sono previsti da apposita normativa nazionale, tutt'ora in vigore, e segnatamente dai commi 2-7 dell'art. 135 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, che ai fini dell'accesso al ruolo speciale prescrivono il possesso di titoli di studio specifici *"stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione"*.

Ebbene, tali corsi di specializzazione non risultano allo stato attivati, né tanto meno la Papagna, che avrebbe avuto interesse specifico a frequentarli, ha mai avuto accesso a tale opportunità in condizione di parità con altri aspiranti a identica mobilità su sede carceraria.

Allo stato attuale non risulta, peraltro, che tali corsi di specializzazione siano mai stati *"periodicamente banditi e autorizzati"*, come previsto dall'art. 2 della L. 535/58 tutt'ora in vigore.

Al contempo, per l'accesso ai ruoli speciali, non risulta che mai siano stati banditi in epoche recenti i concorsi riservati prescritti dall'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 297/1994, essendo quello per l'insegnamento carcerario *"un ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 7"*.

L'istante avrebbe potuto vantare a buon titolo, laddove il codice dell'istituto fosse risultato esprimibile nelle procedura di domanda volontaria trasferimento, una precedenza ai sensi dell'art. 23, comma 14, del CCNI sottoscritto l'11 aprile 2017 *"In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi"*; titolo che, evidentemente l'ins. Papagna avrebbe potuto legittimamente vantare nella fase dei trasferimenti provinciali e che, a termini dell'Allegato I al CCNI citato, avrebbe comportato l'assegnazione della suddetta titolarità su sede carceraria con precedenza rispetto alla fase cui avrebbe dovuto partecipare l'ins. Palmaroli, che sarebbe stata trattata nella successiva fase interprovinciale, nonché rispetto ad ogni altro docente aspirante nella fase provinciale.

Alla luce di quanto esposto, anche allo scopo di evitare il perpetrarsi di un'evidente disparità di trattamento,

si chiede

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2006/2009, al fine di ottenere la modifica della titolarità dell'ins. Papagna, che dovrà essere incardinata presso la sede carceraria del 26° Circolo Didattico di Bari, presso la quale ha prestato servizio negli ultimi sette anni.

Si resta pertanto in attesa di riscontro.

Distinti saluti

Sig.ra Giovanna Papagna



Avv. Roberto D'Addabbo

